

Codice A1014C

D.D. 3 ottobre 2023, n. 512

Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Parere per il rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per la durata di dieci anni del terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44/parte per superficie complessiva di 62.109 mq.



ATTO DD 512/A1014C/2023

DEL 03/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Parere per il rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per la durata di dieci anni del terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44/parte per superficie complessiva di 62.109 mq.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante "Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", in particolare:

- l'articolo 6, comma 3 lettera a) che identifica tra le competenze trasferite ai Comuni, "*..il rilascio delle concessioni amministrative..*" previa acquisizione del "*..parere obbligatorio e vincolante della Regione in caso di concessioni per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati..*", nonché alla lettera c) "*..la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile [...]*" e al comma 4, lettera b) del medesimo articolo "*..la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..*";

- l'articolo 8 comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) "*..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6..*" come specificato al Capo IV del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che "*..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..*";

visto l'"*Elenco delle terre demaniali comunali di Bagnolo Piemonte*" del 1 maggio 1939, con il quale il perito istruttore Geom. GROSSO, incaricato dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, ha individuato tra le aree gravate dagli usi civici nel Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) l'area individuata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 1 (attualmente identificata al N.C.T. Fg. 45

mappale n. 44);

vista la “*Relazione di accertamento di terreni gravati da uso civico nel Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN)*” del 2 febbraio 2022, approvata dall’Amministrazione comunale con D.C.C. n. 51 del 21 luglio 2022, con la quale il perito istruttore Geom. Gianluca APOLLONI, incaricato dal Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), ha individuato tra le aree gravate dagli usi civici l’area identificata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44 (ex Fg. 45 mappale n. 1);

vista la D.D. n. 573 del 20 giugno 2006 con cui il Settore Attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici della Direzione Patrimonio e Tecnico ha autorizzato il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) al mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa a terzi su terreni gravati da uso civico tra cui l’area individuata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 1 (attualmente identificata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44) per estrazione gneiss lamellare e usi accessori (strade d’accesso, discariche, aree di manovra-deponia-lavorazione, etc.);

vista la D.D. n. 239 del 4 ottobre 2016 con cui il Settore Contratti – Persone Giuridiche – espropri – usi civici della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura ha rinnovato l’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 573 del 20 giugno 2006 per le medesime aree e per le stesse finalità;

vista l’istanza del 10 agosto 2023 (prot. n. 32858) con la quale il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), in esecuzione della D.C.C. n. 28 del 19 luglio 2023, ha richiesto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2009, l’espressione del parere obbligatorio e vincolante volto al rilascio dell’autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa dell’area gravata da uso civico individuata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44/parte di superficie pari a 62.109 mq, per la realizzazione di una discarica consortile a servizio delle attività di cava;

vista la nota del 31 agosto 2023 (prot. n. 34300) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere all’espressione del parere finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29/2009;

vista la documentazione trasmessa dal Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) in data 18 settembre 2023 (prot. n. 36126), con la quale è stata integrata l’istanza del 10 agosto 2023 (prot. n. 32858);

vista la D.C.C. n. 28 del 19 luglio 2023 con cui il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN):

- ritiene necessario autorizzare, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della struttura competente, il mutamento temporaneo di destinazione d’uso dell’area gravata da uso civico individuata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44/parte per superficie complessiva di 62.109 mq per la realizzazione di una discarica consortile a servizio delle attività di cava;
- ha riconosciuto “*..il reale beneficio per il Comune derivante dalla variazione della destinazione d’uso della zona, da utilizzarsi quale attività di discarica a servizio delle attività di cava di pietra ornamentale di Luserna, ammonta a € 14.795,87 annui, che supera abbondantemente la rendita del mancato godimento dell’uso civico attuale pari a € 144,38 annui..*”;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all’istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell’articolo 26 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- l'area oggetto di mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa individuata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44/parte si riferisce ad una superficie complessiva di 62.109 mq;
- il certificato urbanistico del 13 luglio 2023 a firma del Responsabile del Servizio C.U. del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) indica che l'area gravata da uso civico individuata al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44 ricade in "Aree per attività estrattive esistenti, Comprensorio sciistico, Aree destinate a discariche esistenti, Aree destinate a discariche in progetto, Piste di discesa, Aree agricole" ai sensi degli articoli 15 e 35 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ;
- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

vista la perizia di stima redatta ai sensi del Capo V del D.P.G.R. del 27 giugno 2016 n. 8/R, dall'ing. Alex DAVICO, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) e le successive integrazioni del 18 settembre 2023 (prot. n. 36126), dalle quali si prende atto che:

- il canone di concessione ipotizzato per il mantenimento dell'area a prato/pascolo è quantificato in € 144,38;
- la stima delle entrate derivante dalle cave in esame ha escluso i proventi relativi alle tariffe del diritto di escavazione in quanto ai sensi dell'art. 16 della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. "I proventi derivanti a qualsiasi titolo dall'utilizzo di beni di uso civico spettano al comune, o ai Comuni frazionali se esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione di quelli relativi alle tariffe del diritto di escavazione, ...";
- il "Regolamento Cave" del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) approvato con D.C.C. n. 17 del 30 aprile 2016, prevede all'articolo 26 che "...il diritto di esercizio viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale [...] ed è dovuto ogni anno da tutti gli interessati o cointestatari solidamente dell'autorizzazione alla coltivazione di cava..";
- il diritto di esercizio annuo medio è stato determinato mediante un calcolo ponderato dei diritti applicati ai singoli concessionari di cava afferenti al sito di conferimento di Creuss; tale valore è stato assunto tenendo conto degli importi indicati nella D.G.C. n. 150 del 20 ottobre 2021, mediando il canone derivante da un cumulo cave pari a 4 e un cumulo cave pari a 5, determinando un importo pari € 1.826,65;
- l'incidenza del sito di conferimento di Creuss sui lotti di cava che ne usufruiscono è stato determinato nel 5%, in termini di rapporto di superficie;
- il canone annuo per la concessione amministrativa, commisurato all'incidenza della discarica sui 135 lotti di cava è stato quantificato in € 12329,89 (€ 1.826,65 x 135 x 5%);

rilevata la congruità delle valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima, in linea con le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, e che il canone annuale periziato in € 12.329,89 è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

considerato che al termine dell'utilizzo, il concessionario, dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, tale attività potrà avvenire coordinandosi con il procedimento, di cui alla l.r. 23/2016, volto al rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti da estrazione nel Comune di Bagnolo – Località Creuss (istanza del 22 dicembre 2022 prot. 75417 della Provincia di Cuneo), il quale prevede una garanzia fideiussoria necessaria al recupero ambientale del sito, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

rilevato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

considerato che la concessione amministrativa dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate dal Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), pari a un canone annuo di partenza di € 12.329,89, soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione devono essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) ad effettuare la concessione dell'area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter rilasciare il parere ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;

- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rilasciare il presente parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29 del 2 dicembre 2009 con il quale si autorizza il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) al mutamento di destinazione d'uso con concessione amministrativa per la durata di dieci anni del terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg. 45 mappale n. 44/parte di superficie complessiva pari a 62.109 mq per un importo minimo annuo di partenza di € 12.329,89, soggetto a rivalutazione secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;
- 3) di disporre che il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;
- 4) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;
- 5) di dare atto che al termine dell'utilizzo, il concessionario dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, tale attività potrà avvenire coordinandosi con il procedimento, di cui alla l.r. 23/2016, volto al rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti da estrazione nel Comune di Bagnolo – Località Creuss (istanza del 22 dicembre 2022 prot. 75417 della Provincia di Cuneo), il quale prevede una garanzia fideiussoria necessaria al recupero ambientale del sito, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- 6) di dare atto che, sulle aree di cui trattasi permane il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 7) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto di mutamento di destinazione d'uso e concessione amministrativa, si allegano l'estratto di mappa

catastale allegato alla “Perizia tecnica di stima” a firma dell’ing. Alex DAVICO e della “Tavola 2 – Planimetria di Progetto di ampliamento sito di stoccaggio sfridi di cava in località Creuss” oltre all’ortofoto con sovrapposizione della mappa catastale per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) di disporre che il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta il provvedimento concessorio a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

9) di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private;

10) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010;

11) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Regionale;

12) di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Estratto 1 - "Perizia tecnica di stima" – Fig. 45 mappale n. 44



Estratto 3- “Ortofoto con sovrapposizione di mappa catastale” – Fig. 45 mappale n. 44

